

Edizione di mercoledì 3 maggio 2017

AGEVOLAZIONI

Sdp in liquidazione: ok all'assegnazione con comportamento concludente
di **Marco Bomben**

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: i chiarimenti della Guardia di Finanza
di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze
di **Luca Caramaschi**

IVA

Condizioni di non imponibilità Iva per i trasporti di beni
di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: i chiarimenti sugli investimenti agevolabili
di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

"Come ti vesti per presentarti ad un pubblico?"
di **Laura Maestri**

AGEVOLAZIONI

Sdp in liquidazione: ok all'assegnazione con comportamento concludente

di **Marco Bomben**

Le **società di persone** poste in liquidazione nel 2016 possono esercitare l'opzione per l'assegnazione agevolata **“solo” con il comportamento concludente** senza dover indicare relativi i dati in dichiarazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 54/E](#) di ieri.

Come noto, la legge di Stabilità 2015 ha previsto per le società di persone che, **entro il 30 settembre 2016**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili o beni mobili** iscritti in pubblici registri – **non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa – l'applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura:

- dell'**8%**, ovvero
- del **10,5%** per le **società considerate non operative**.

A tal riguardo, la [circolare AdE 26/E/2016](#) ha precisato che: *“l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi **perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi** dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”*.

Si poteva così **dubitare** della possibilità di fruire dell'agevolazione per le società di persone poste in liquidazione nel 2016, le quali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 322/1998](#), per il periodo dichiarativo infrannuale devono necessariamente utilizzare il vecchio modello Unico Sp 2016 **privo della specifica sezione (nel quadro RQ)** per esporre i dati della assegnazione agevolata e la relativa imposta sostitutiva.

Tali società, quindi, risultavano di fatto **impossibilitate a perfezionare** compiutamente l'assegnazione agevolata non potendo materialmente indicare i valori richiesti in sede di dichiarazione.

Per sopperire a tale “dimenticanza” formale, nella risoluzione di ieri, le Entrate hanno precisato che – a parziale modifica di quanto affermato con la citata [circolare 26/E/2016](#) – **ai fini del valido esercizio dell'opzione “non rileva la circostanza che il modello dichiarativo da presentare non contenga il quadro con esposti i valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; mancanza, peraltro, obbligata, in quanto, le novità normative entrate in vigore nel 2016 trovano**

necessariamente spazio nei modelli dichiarativi approvati nel 2017”.

Nel caso in esame, pertanto, a parere del Fisco trova applicazione esclusivamente il principio di carattere generale del **comportamento concludente**, disciplinato dall'[articolo 1, comma 1, del D.P.R. 442/1997](#) secondo cui *“l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili **si desumono da comportamenti concludenti del contribuente** o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.*

Alla luce di tali affermazioni, **esclusivamente per i soggetti suindicati**, l’esercizio dell’opzione potrà considerarsi validamente esercitato “solo” per comportamento concludente nel caso in cui:

- sono **rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento**;
- è stato effettuato il **corretto e tempestivo versamento** dell’imposta sostitutiva tramite modello F24 (il **60% entro il 30 novembre** ed il restante **40% entro il 16 giugno**).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: i chiarimenti della Guardia di Finanza

di **Lucia Recchioni**

Con la [circolare protocollo 109546 del 7 aprile 2017](#) la Guardia di Finanza ha fornito le **prime direttive** operative con riferimento alle **novità** introdotte con il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, concernente ***“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”***.

Stupisce sicuramente, e, per certi versi, consola, la specifica **previsione di retroattività** delle **nuove disposizioni** introdotte in materia di **indagini finanziarie**.

Giova sul punto ricordare che la L. 225/2016, introducendo l'[articolo 7-quater nel D.L. 193/2016](#), e modificando conseguentemente le disposizioni di cui all'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#) ha previsto:

- l'eliminazione della parola **“compensi”**, escludendo così la **rilevanza** dei **prelevamenti non giustificati** dei **professionisti**,
- l'introduzione di specifiche **“franchigie”** per i titolari di **reddito d'impresa**, in forza delle quali sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i **prelevamenti** superiori a euro **1.000 giornalieri** e, comunque, a euro **5.000 mensili**.

Con riferimento al primo punto la nuova norma si limitava a recepire le conclusioni raggiunte dalla [Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014](#), sicuramente **retroattive**, mentre, con riferimento alla seconda fattispecie erano sorti dubbi in merito all'**efficacia temporale** della nuova norma.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2017](#), recependo i chiarimenti già forniti in occasione di Telefisco, aveva chiarito che i nuovi **limiti quantitativi** pari a euro **1.000 giornalieri** e **5.000 mensili** posti a base delle rettifiche e accertamenti, trovano applicazione soltanto **a partire dal 3/12/2016** (data di entrata in vigore della L. 225/2016 di conversione).

La Guardia di Finanza, con la recente **circolare**, invece, riconosce **natura retroattiva** alle nuove disposizioni.

Più precisamente, nella scheda allegata alla circolare viene chiarito quanto segue: ***“in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal D.L. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili”***.

L'interpretazione fornita, d'altra parte, viene giustificata considerando anche l'**efficacia retroattiva** riconosciuta all'altra novità introdotta (o, meglio, recepita): l'abrogazione *“della presunzione di compensi **“in nero” a fronte di prelevamenti ingiustificati da esercenti arti e professioni”***.

Come chiarito infatti dalla sentenza 7057/1997 della Corte di Cassazione, e come ricordato nella stessa circolare della **Guardia di Finanza**, le pronunce di accoglimento della **Corte Costituzionale** hanno **effetto retroattivo**, e non incidono quindi soltanto sulle situazioni giuridiche **“consolidate”** per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le **sentenze passate in giudicato**, l'**atto amministrativo non più impugnabile**, la **prescrizione** e la **decadenza**.

Con la [circolare in commento](#), la Guardia di Finanza si sofferma, poi, anche sulla **sostanziale applicazione** delle **franchigie** introdotte per i **titolari di redditi d'impresa**.

Viene a tal proposito chiarito che *“l'utilizzo della congiunzione copulativa **“e”** fra le **due soglie** fa ritenere che tra le medesime esista un **rapporto di progressività**, nel senso che il **limite mensile di euro 5.000** esprimerebbe un **tetto massimo** per i **prelevamenti giornalieri** per importi inferiori a **euro 1.000**.”*

La **franchigia di euro 5.000**, pertanto, **non** può rilevare **in ogni caso**, e il contribuente continua ad essere gravato dall'**onere di indicazione** del soggetto beneficiario per i **prelevamenti** non risultanti dalle scritture contabili pur **inferiori a 5.000 euro mensili**, ma superiori alla **soglia giornaliera di euro 1.000**.



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Luci e ombre della convenzione SIAE/Finanze

di **Luca Caramaschi**

Con la riforma del settore degli spettacoli, introdotta dal D.Lgs. 60/1999, sono state confermate le disposizioni contenute nell'[articolo 17 D.P.R. 640/1972](#) che prevedono la possibilità di affidare, da parte del Ministero delle finanze, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) l'attività di acquisizione e di reperimento degli elementi utili all'**accertamento** in materia di **imposta sugli intrattenimenti e imposta sul valore aggiunto sugli spettacoli**.

Tale facoltà è stata esercitata dal Ministero con una prima **convenzione SIAE/Finanze** stipulata in data 24 marzo 2000, approvata con [Decreto direttoriale del 7 giugno 2000](#) (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000), e valida per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2009. In data 15 dicembre 2009 è stata rinnovata, con validità per il periodo **1° gennaio 2010 ? 31 dicembre 2019**, l'attuale **convenzione** tra la SIAE e l'Agenzia delle Entrate.

Non definendo adeguatamente le precise **modalità procedurali** all'interno delle quali l'attività di controllo del concessionario possano, e debbano, svolgersi, anche la nuova convenzione (come, peraltro, la precedente) non ha risolto alcuni problemi aperti, consentendo, di fatto, a ogni ufficio SIAE di **interpretare in maniera autonoma** le modalità di verifica ad esso affidate, creando così situazioni di **incertezza** e di forte disparità di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo (tipicamente le associazioni).

A riguardo, infatti, le uniche (e ormai remote) istruzioni operative sulla concreta attuazione delle disposizioni convenzionali sono contenute nella [circolare 224/E/2000](#).

Peraltro, per ciò che qui più interessa, la convenzione prevede, per le **associazioni** che hanno optato per la L. 398/1991, che il concessionario SIAE debba provvedere:

- alla verifica della **corrispondenza** tra dati accertati e dati registrati su documenti contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie autorizzate;
- all'accertamento di tutti gli altri **proventi inerenti all'attività**, al fine di pianificare **accessi mirati** qualora non venissero comunicati tali dati, o fossero ritenuti non congrui in relazione all'attività esercitata;
- alla raccolta della **documentazione** contabile afferente ai soggetti d'imposta e all'acquisizione dei relativi corrispettivi.

Secondo la circolare citata, infatti, l'opzione per la L. 398/1991 comporta per la **SIAE** ulteriori peculiari compiti, quali:

- la verifica della **completa e tempestiva registrazione dei proventi** nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11 febbraio 1997;
- la verifica del **volume d'affari** realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
- la verifica periodica che non venga superato il **limite del plafond** previsto per il **regime 398/1991**, con riferimento alle opzioni in corso;
- la verifica di **assenza di finalità lucrative**.

Anche in detto documento, però, non viene specificato con quali **modalità** debba essere effettuata tale verifica e non può, altresì, non essere evidenziato che, almeno la “**verifica di assenza di finalità lucrative**” – comportando un esame della posizione giuridica complessiva del soggetto verificato – sembra **esulare dalle competenze attribuite** per legge alla SIAE, alla quale nessuna esplicita disposizione normativa attribuisce tale potere di accertamento giuridico?fattuale.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo, il citato documento di prassi investe la **SIAE** anche del **potere** di effettuare controlli riguardo alle **quote sociali e ai corrispettivi dei soci**, verificando che le prime non vengano rimosse dall'associazione in occasione di singoli intrattenimenti o spettacoli, poiché, in tal caso e secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, esse assumerebbero natura di **corrispettivi specifici** e sarebbero, quindi, soggette ad Iva.

Con riguardo corrispettivi dei soci, invece, l'Amministrazione finanziaria affiderebbe alla SIAE anche la verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), per il **non assoggettamento ad Iva** dei corrispettivi versati dai soci a fronte delle prestazioni di **spettacolo e intrattenimento** (per le associazioni di promozione sociale, anche dei corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande), effettuate in loro favore dall'ente associativo di appartenenza.

Tuttavia, a parere di chi scrive, si ritiene che tale ultimo controllo, così come la verifica dell'assenza di finalità lucrative, esuli dalla **competenza** attribuita dalla convenzione al concessionario e vada a invadere la sfera di operatività **direttamente riservata solo all'Amministrazione finanziaria**.

Tale valutazione, infatti, assumendo connotazione non già di mera verifica dell'emissione di una certificazione fiscale, ma di un **apprezzamento** qualitativo della natura intercorrente del rapporto tra associazione e soci, **non sembra poter rientrare tra le funzioni delegate al concessionario**.

Il **potere** della SIAE, infatti, è funzionale esclusivamente a rilevare fatti emergenti da meri “**controlli contestuali**” e “**verifiche documentali**”, i quali possano far tradurre le contestazioni verbalizzate in **accertamento parziale**, ex [articolo 54, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), ovvero in atto di irrogazione delle **sanzioni**, ex [articolo 16, D.Lgs. 472/1997](#).

Ove, invece, necessiti un'articolata attività istruttoria e un'elaborazione logico-giuridica sulle risultanze del controllo e, quindi, un **accertamento di carattere generale**, l'esclusiva competenza rimane confinata allo specifico potere dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tale attività accertatrice è direttamente afferente ad una **riqualificazione**, a fini tributari, di attività svolte concretamente dall'ente controllato.

A tale conclusione, peraltro, appare possibile pervenire anche da un significativo passaggio della citata [circolare 224/E/2000](#), laddove viene esplicitamente affermato che “*i controlli eseguiti dalla SIAE non possono tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti*”, con ciò, peraltro, potendosi comunque ammettere che la SIAE, come previsto dalla stessa premessa dell'attuale **convenzione**, possa provvedere ad effettuare, in luogo di una contestazione che, a parere di chi scrive, sarebbe illegittima, **un'apposita segnalazione** idonea a produrre “*fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonte di innesco per più approfondite attività istruttorie dell'Agenzia delle Entrate*”, ovvero di segnalazione di situazioni associative meritevoli di approfondimento da parte del competente organo accertatore.

Pur svolgendo un ruolo ispettivo importante, infatti, il concessionario non è titolare del **potere impositivo** e, dunque, resta sempre privo di legittimazione ad accertare la pretesa sostanziale dei tributi. In altri termini, la SIAE è una sorta di **mandataria** con rappresentanza, in forza di **procura** nascente *ex lege*, ma il **soggetto attivo** del rapporto giuridico e della relativa obbligazione d'imposta non può che rimanere **l'Amministrazione finanziaria**.

Posto che la **legittimità** di alcuni comportamenti ispettivi rimangono oggi ancora controversi è quindi auspicabile un nuovo documento di prassi che vada meglio ad uniformare i comportamenti dei vari uffici presenti sul territorio, soprattutto nei casi in cui gli stessi procedano ad opinabili constatazioni di violazioni.



IVA

Condizioni di non imponibilità Iva per i trasporti di beni

di **Marco Peirola**

L'[articolo 9, comma 1, n. 2\), del D.P.R. 633/1972](#) considera non imponibili i **trasporti relativi a beni in esportazione**, in **transito** o in **importazione temporanea**, nonché i **trasporti relativi a beni in importazione** i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del [comma 1 dell'articolo 69 dello stesso D.P.R. 633/1972](#).

L'applicazione dell'agevolazione presuppone che la prestazione sia **territorialmente rilevante in Italia**. In merito, infatti, all'ambito di operatività delle fattispecie contemplate dall'[articolo 9 del D.P.R. 633/1972](#), tale disposizione – anche dopo le modifiche operate dal D.Lgs. 18/2011 – continua a trovare applicazione per le operazioni rientranti nel **campo di applicazione dell'imposta** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies.

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni per le quali trova applicazione la **regola generale dei rapporti "B2B"**, ovvero l'assoggettamento a Iva nello Stato del **committente**, sono irrilevanti agli effetti dell'Iva le operazioni rese nei confronti di un committente non stabilito nel territorio dello Stato, ancorché la fattispecie sia presa in considerazione anche dall'[articolo 9, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#); tali operazioni sono, quindi, **irrilevanti** ai fini della verifica dello *status* di soggetto abilitato a effettuare acquisti e importazioni **senza pagamento dell'imposta** e della **determinazione del plafond** a tal fine spendibile. Continuano, inoltre, ad essere non imponibili le operazioni rese nei confronti di committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove ricadenti nell'ambito applicativo delle prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9.

In riferimento ai **trasporti di beni**, nei rapporti "B2B", costituiscono **prestazioni "generiche"**, alle quali cioè si applica la regola generale di cui all'[articolo 7-ter, comma 1, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#), per cui il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente; nei rapporti "B2C", invece, tali prestazioni sono soggette a un **diverso regime territoriale a seconda che il trasporto sia intracomunitario o meno**. Infatti:

- le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate in Italia **in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato**, ex [articolo 7-sexies, comma 1, lettera b\), del D.P.R. 633/1972](#);
- le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate in Italia quando la relativa esecuzione ha **inizio nel territorio dello Stato**, ex [articolo 7-sexies, comma 1, lettera c\), del D.P.R. 633/1972](#). La definizione di "trasporto intracomunitario di beni" è contenuta nell'[articolo 7, comma 1, lettera f\), del medesimo D.P.R. 633/1972](#), per tale intendendosi il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di

arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi, laddove il “**luogo di partenza**” è quello in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni, mentre il “**luogo di arrivo**” è quello in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

Nell'ipotesi in cui la prestazione sia **territorialmente rilevante in Italia**, il regime di non imponibilità si applica in modo oggettivo, cioè **a prescindere dallo status del committente** (soggetto Iva o meno), a condizione che il trasporto riguardi beni in esportazione, transito o importazione. Sul punto, la [circolare AdE 37/E/2011](#) (§ 5) ha ricordato che, a partire dall'anno 1993, vale a dire dall'introduzione della disciplina sugli **scambi intracomunitari** di beni, i concetti di importazione e esportazione assumono rilevanza non più con riferimento al territorio dello Stato, ma con riferimento al **territorio comunitario** (che ai fini doganali rappresenta un *unicum*). In tale prospettiva, è da ritenere che le anzidette previsioni di non imponibilità possano trovare applicazione, per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie (esportazione, importazione, transito) si verifichino nel **territorio di uno Stato Ue diverso dall'Italia**.

In pratica, rispetto ai beni in esportazione, la non imponibilità compete se l'operazione principale ha per oggetto il trasferimento della merce a destinazione di un Paese *extra-Ue*, indipendentemente quindi dal Paese Ue di origine. Come, infatti, chiarito dalla [risoluzione AdE 134/E/2010](#), il committente italiano di una prestazione di trasporto di beni in esportazione da un altro Paese membro beneficia, in sede di *reverse charge*, del regime di non imponibilità, tenuto conto che la prestazione di trasporto dei beni è **collegata** a una **cessione all'esportazione**.

Il trattamento di non imponibilità risulta, invece, **escluso per i trasporti di beni “estero su estero”**, come peraltro indicato dalla [circolare AdE 12/E/2010](#) (§ 3.3). Se, per esempio, la merce è trasportata dalla Svizzera agli Stati Uniti, anche laddove la prestazione sia **territorialmente rilevante in Italia** – come nel caso in cui vettore e committente siano soggetti Iva italiani – **non ricorrono le condizioni** previste per applicare **il regime di non imponibilità**, atteso che i beni trasportati non formano oggetto di una operazione di esportazione, essendo già materialmente esistenti al di fuori del territorio dell'Unione europea al momento di effettuazione della prestazione. A conferma di questa conclusione può richiamarsi anche la corrispondente comunitaria, vale a dire l'[articolo 146, lettera e\), della Direttiva 2006/112/CE](#), che esenta da Iva “*le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, (...) qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni (...)*”.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: i chiarimenti sugli investimenti agevolabili

di Dottryna



La circolare AdE 13/E/2017 ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alla disciplina del credito d'imposta R&S, a seguito delle modifiche recate dall'ultima legge di Bilancio.

Di conseguenza, è stata aggiornata la relativa *Scheda di studio* presente in *Dottryna* nella sezione "Misure agevolative".

Il presente contributo riporta le principali precisazioni rese dal Fisco con riferimento alle categorie di investimenti agevolabili.

Con la [circolare 13/E/2017](#), l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il MiSE, ha aggiornato le **linee guida per la fruizione del *bonus* ricerca e sviluppo** rese con la precedente [circolare 5/E/2016](#).

Più nel dettaglio, la prima parte del documento di prassi è dedicata all'esame delle novità apportate dalla **legge di Bilancio 2017** e al relativo impatto sul meccanismo di calcolo del credito di imposta. La seconda parte della circolare, invece, raggruppa per macro argomenti gli **ulteriori chiarimenti** del Fisco relativi a specifici aspetti della disciplina agevolativa e resi con il formato "domanda/risposta".

SPESE PER IL PERSONALE

Rientrano tra i costi per il "personale", è sufficiente che la laurea sia inclusa in **una delle altamente qualificato** le spese per **due classificazioni**.

personale in possesso di una laurea inclusa nella classificazione Unesco-ISCED ma non anche nell'[allegato 1 al D.L. 145/2013](#)?

Nella definizione di personale "non", possono rientrare in tale definizione **tutte le spese altamente qualificato** rientrano tutti i costi **sostenute per personale direttamente impiegato** in legati al personale non in possesso dei **R&S** quali ad esempio: requisiti previsti per essere considerato "altamente qualificato"?

- personale dipendente;
- personale non dipendente;
- **compensi amministratori**.

SPESE PER STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

L'importo minimo di 2.000 euro necessarioL'ammontare minimo va riferito al **costo unitario di** per fruire dell'agevolazione **deve essereacquisizione** del bene, al netto dell'Iva, determinato ai **riferito** alla quota parte di ammortamento sensi dell'[articolo 110 Tuir](#).

calcolata in relazione all'utilizzo di una data strumentazione per attività di R&S ovvero al costo di acquisizione?

I beni di valore unitario inferiore a 2.000 euroNo, non rientrano. rientrano nel computo della **media di riferimento** (2012-2014)?

RICERCA EXTRA-MUROS

Affinché un **contratto di ricerca** possaÈ necessario verificare il tipo di **prestazioni in concreto** beneficiare dell'agevolazione è necessario**svolte** dal cessionario e il **collegamento** di tali verificare la natura **sostanziale** delleprestazioni con l'investimento nelle attività di R&S. prestazioni ovvero i requisiti formali del contratto?

Può rientrare nella ricerca *extra-muros* ancheSi, a condizione che risultino rispettati gli altri requisiti un contratto di **appalto di servizi** in base alper la ricerca *extra-muros* e in particolare che l'attività quale una società specializzata mette asvolta abbia i **requisiti sostanziali** di cui al punto disposizione il proprio **personale presso la**precedente.

sede della società appaltante, conservandone però il controllo e la gestione operativa?

Sono agevolabili i costi sostenuti **con paesi**Rientrano nel *bonus* soltanto i costi sostenuti con Paesi **divenuti collaborativi** nel corso del periodo per i quali gli **accordi di scambio di informazioni** agevolabile (es. Svizzera)? producono effetti a decorrere dal primo periodo d'imposta rilevante ai fini dall'agevolazione (**2012** per i soggetti solari).

La "**condizione di territorialità**" imposta dallaSi, si applica anche ai contratti di ricerca stipulati con disciplina agevolativa si applica anche ai**professionisti non residenti**.
professionisti?

La "condizione di territorialità" si applicaNel caso in cui l'attività di ricerca sia subappaltata è anche ai soggetti **subappaltati?** agevolabile soltanto la **quota parte effettivamente svolta da sub commissioner residenti** o localizzati in Stati collaborativi.

La "condizione di territorialità" si applicaSi, deve essere ritenuta un **principio generale** pervasivo anche ai **oggetti appartenenti al medesimo**dell'agevolazione.
gruppo?

RICERCA INTRAGRUPPO

Rileva il **mark-up** applicato dalla societàNo, rilevano **esclusivamente i costi effettivamente** commissionaria? **sostenuti** e ribaltati alla committente.

I costi sostenuti dalle controllate estereIl costo esposto dalla controllata deve essere devono essere ricondotti ai **criteri fiscali**necessariamente **disaggregato nelle categorie** **italiani?** **ammissibili** secondo la disciplina agevolativa, incluse quelle relative all'imputazione temporale e alla

valorizzazione dei costi contenute negli [articoli 109 e 110 Tuir](#).

COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI

La frase “*relative a un’invenzione industriale o a una topografia di prodotto o a una nuova varietà vegetale*” contenuta nell’[articolo 3, comma 6, lettera c\), D.L. 145/2013](#) si riferisce esclusivamente alle

“**privative industriali**” o anche alle “**competenze tecniche**”?

Quali spese rientrano tra le **competenze tecniche**?

In tale voce rientra l’acquisto di quei beni immateriali, **già esistenti** sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate **competenze tecniche specialistiche** che non sono oggetto di “*contratto di ricerca extra-muros*” quali ad esempio: le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “**contratti di know how**”, “**licenze di know how**”, programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore (*software* coperti da *copyright*).

Nella **Scheda di studio** pubblicata su **Dottryna** sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [tutte le novità 2017 legate al funzionamento del bonus](#);
- [gli altri chiarimenti forniti dalla circolare 13/E/2017](#);
- [le attività di ricerca agevolabili](#);
- [alcuni esempi di calcolo dell’agevolazione e casi particolari](#);
- [le modalità di predisposizione della certificazione contabile con il relativo facsimile](#).



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

“Come ti vesti per presentarti ad un pubblico?”

di **Laura Maestri**

Sentirsi – ed essere – **adequati a parlare di fronte ad una platea** richiede attenzione ad innumerevoli aspetti, molti dei quali sono trattati nel seminario dedicato: [“Comunicare bene in pubblico”](#).

Una delle **componenti della “lista di controllo”** – all’apparenza marginale ma di fondamentale importanza nel rendere credibile la propria presenza – è l'**abbigliamento**.

È assodato che oggi **qualsiasi stile venga accettato dai più**: dal *casual* estremo allo stravagante, la *mise* fuori dai canoni tradizionali può essere interpretata come **segno di originalità** e creatività oppure come sintomo di completo rilassamento del relatore verso gli ascoltatori.

A meno che non siate così popolari ed acclamati da farvi perdonare qualsiasi originalità, o peggio, caduta di stile, **è opportuno riflettere su cosa i vostri abiti racconteranno di voi**, prima ancora di proferire una singola parola.

Ciò non significa che sia indispensabile adottare una formalità estrema in qualsiasi occasione, ma **ci sono alcune regole di base a cui è utile uniformarsi per far sì che il contenuto del proprio intervento sia sostenuto anche dalla propria immagine**.

La prima norma da seguire senza eccezioni definisce un **criterio comparativo**: qualunque sia la tua *audience*, **devi essere appena più elegante del pubblico davanti a te**. Non troppo, solo un “punto” in più.

Se si ha in programma di intervenire ad una riunione fra Associazioni Sportive, non è necessario indossare l’abito di gala, ma non è nemmeno opportuno presentarsi in tuta da ginnastica – tenuta probabilmente adottata da buona parte degli ascoltatori. Una camicia con un paio di jeans ed una giacca sportiva faranno la loro parte nel coadiuvare la **sensazione di autorevolezza che tanto aiuta a catturare l’attenzione ed a mantenerla viva**.

Un tocco di stile è rilevante perché il pubblico percepisce immediatamente – in modo perlopiù inconsapevole – **due messaggi molto positivi**:

1. il primo è che **state prendendo seriamente l’occasione** (e quindi anche la vostra *audience*);
2. il secondo, che **avete già esperienza nel rivolgervi ad un pubblico**.

È anche importante che il **proprio abbigliamento non comprima o impedisca di muoversi con scioltezza**: una cravatta ingombrante od un paio di scarpe scomode potrebbero facilmente compromettere la naturalezza e la fluidità dei gesti e delle espressioni del viso; **la concentrazione deve essere posta in ben altri aspetti**, piuttosto che sul collo di una camicia particolarmente scomoda. Per questo motivo, **è sempre bene indossare capi che si siano già indossati in precedenza** e con cui si è certi di stare a proprio agio, per evitare sgradevoli disagi che, oltretutto, si dovrebbero gestire in pubblico.

Sembrerà un appunto scontato, ma **non si trascuri lo stato delle calzature**: anche un vestito impeccabile perderà tutto il suo fascino se abbinato a scarpe non propriamente in ordine. Questo genere di minuzie ha il potere di catalizzare l'interesse di molti spettatori, a quel punto distratti e difficilmente recuperabili.

In più, è probabile che si insinui in queste persone una percezione poco positiva: **la preparazione e la cura delle argomentazioni esposte dal relatore** equivale a quella che dedica alle sue scarpe?

